

ALLEGATO

«ALLEGATO

**TEMPI LIMITE APPLICABILI AL REGNO UNITO**

1. Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data d'inizio dell'esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell'esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.
2. Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.

Colonna I	Colonna II
“di norma, quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio” (Articolo 3, paragrafo 3)	“di norma, sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo”
“nell'anno successivo alla sua constatazione” (articolo 3, paragrafo 4)	“nell'esercizio finanziario successivo alla sua constatazione”
“di norma, sedici mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93” (Articolo 7)	“di norma, diciotto mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo”
“nell'anno precedente” (Articolo 12, paragrafo 1)	“nell'esercizio finanziario precedente” »